

Consiglio Regionale della Puglia

Bari 10/4/80

Commissione Affari Generali Personale e strutture Uffici
Polizia Locale Urbana e Rurale - Rapporti con la C. C. C.



IL PRESIDENTE

Prot.n. 115/IIC/

Ill.mo Sig. Presidente Consiglio Regionale

S E D E

Oggetto: Riesame legge "Istituzione del Difensore Civico"

Allegata alla presente si trasmette copia del riesame della legge di cui all'oggetto, approvata da questa Commissione nella seduta del 8 aprile 1980.

Cordiali saluti.

(Giuseppe Colonna)

CONSIGLIO REGIONALE
Prot. N. 1749
Data 11 APR 1980

voti
funziono

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Affari Generali Personale e strutture Uffici
Polizia Locale Urbana e Rurale - Rapporti con la C. E. C.

IL PRESIDENTE

RIESAME LEGGE REGIONALE

ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

Relatore: Giuseppe COLONNA

RELAZIONE

Sig. Presidente,

Colleghi Consiglieri,

Il Governo ha rinviato a nuovo esame da parte di questo Consiglio la legge sulla Istituzione del Difensore civico rilevando che l'art. 2 di tale legge è in contrasto con l'art. 130 della Costituzione e non si armonizza con la legge 10/2/53, n. 62 e che gli artt. 2 e 3-4° Comma-violano l'autonomia organizzativa e funzionale degli enti locali.

La seconda Commissione, quindi, esaminati i motivi di rinvio su esposti e sentito l'ufficio legislativo, ha adottato le seguenti decisioni:

1)-In merito al primo punto non si condivide quanto rilevato dal Governo, ma in considerazione che la normativa racchiusa negli artt. 59 e 61 della legge statale 10. 2. 53, n. 62, alla quale si riferisce l'art. 18 della legge reg. le 21. 1. 72, n. 2 recante norme per il funzionamento degli organi di controllo, con i suoi meccanismi automatici fornisce sufficienti garanzie contro pericoli di ritardi o inadempienze, sicchè al difensore civico non resta un apprezzabile campo di intervento, si è stabilito di sopprimere nell'art. 2 della legge rinviata il riferimento agli organi regionali di controllo.

2)-Per quanto riguarda, invece, il secondo rilievo del Governo che investe il campo dei rapporti tra regioni ed enti locali, in particolare Province e Comuni-circa le funzioni amministrative delegate a norma dell'art. 118, 3° comma della Costituzione e dell'art. 64 dello Statuto e sebbene un'autorevole dottrina affermi che la delega in questione comporti un vero e proprio trasferimento della titolarità delle funzioni dalla Regione agli enti minori, sembra alla Commissione che la normativa in materia, in particolare gli artt. 39 e 62 della legge n. 62/53 e l'art. 64 dello Statuto, debba fare propendere a ritenere che alla Regione resti la titolarità delle funzioni delegate con ampi poteri di indirizzo e di controllo. Invero, in virtù delle ricordate disposizioni, la legge della Regione con cui è disposta la delega delle funzioni amministrative agli enti locali "stabilisce le direttive fondamentali" (disponeva l'art. 39 della legge n. 62 del 1953) o "determina gli indirizzi e le direttive generali da osservarsi nell'esercizio delle funzioni delegate" (dispone ora l'art. 64, 1° comma, dello Statuto); sono riservati "alla Regione poteri di indirizzo, di coordinamento e di controllo sulle funzioni stesse" (art. 64, 3° comma, dello Statuto); la Giunta Regionale "può impartire ulteriori direttive cui
./.

gli enti suddetti devono attenersi nell'esercizio delle funzioni delegate" (prevedeva l'art. 39, 2° comma, della legge n. 62 del 1953); la delega può essere revocata (disponeva l'art. 39, 3° comma di detta legge e dispone analogamente ora l'art. 64, 4° comma, dello Statuto). Inoltre, non è inopportuno ricordare - sebbene si tratti di disposizione abrogata dall'art. 4 della legge 22 luglio 1975, n. 382 - che l'articolo 62, 1° comma, della legge n. 62 del 1953 prevedeva che il controllo di legittimità sugli atti degli enti locali nell'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione fosse esercitato dalla Commissione statale incaricata del controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione (art. 125 Costituzione e art. 41 e seguenti della legge n. 62 del 1953); e ciò - come ha osservato la Corte Costituzionale nella sentenza 3 marzo 1972 n. 40 - denota che le funzioni delegate "non cessano di essere imputabili alle Regioni per la circostanza che l'esercizio ne sia stato delegato ad altro ente". D'altronde, il 3° comma dello stesso art. 62, ad evidente tutela dell'interesse del delegante ad un corretto esercizio delle attività delegate, prevede che la Giunta regionale possa sostituirsi "sempre" agli enti locali nell'esercizio delle funzioni delegate "in caso di persistente inerzia o violazione delle leggi o delle direttive regionali".

Se dunque alle Regioni restano la titolarità delle funzioni amministrative delegate e poteri di indirizzo, coordinamento e controllo sull'esercizio di tali funzioni da parte degli enti locali (particolarmente significativo, ai fini che qui interessano, è il potere di controllo di cui fa espressa menzione l'art. 64, 3° comma, dello Statuto), è giustificato pensare che l'autonomia di detti enti, e in specie di provincie e comuni - che, giova ricordarlo - è assicurata dall'art. 128 Cost. "nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica" -, non subisca, attraverso i compiti assegnati al difensore civico, limitazioni che non possano dirsi già comprese in quelle previste in via generale dalla legge statale e dallo Statuto riguardo all'esercizio delle funzioni delegate. Occorre appena rammentare qui che i poteri del difensore civico non si spingano, a' termini dell'art. 3 della legge rinviata, oltre la determinazione di un nuovo termine - decorso quello previsto dalla legge o dai regolamenti - entro cui la pratica va definita e la segnalazione dello inadempimento constatato al Presidente della Giunta regionale.

Un elemento di conforto all'interpretazione qui accolta è fornito dall'art. 1 della legge campana 11 agosto 1978, n. 23 che riconosce al difensore civico il po-


./.

tare di intervenire anche riguardo all'attività degli enti "tritolari di delega".

Tenuto conto di quanto precede, alla Commissione non sembra giustificato che l'intervento del difensore civico in relazione all'esercizio delle funzioni delegate agli enti locali possa concretare una violazione dell'autonomia di questi ultimi e ritiene pertanto che potrebbe procedersi alla riapprovazione delle disposizioni in materia censurate dal Governo.

Si ripropone quindi la presente legge alla approvazione di questo Consiglio, riesaminata e licenziata alla unanimità dalla competente Commissione Consiliare.

(Giuseppe Colonna)



ART. 1

La Regione Puglia istituisce l'ufficio del Difensore civico con sede presso il Consiglio Regionale.

ART. 2

Il Difensore civico provvede, d'ufficio o a richiesta di chi ne abbia interesse, a controllare il regolare svolgimento delle pratiche presso gli uffici dell'amministrazione regionale, degli Enti, Istituti o Aziende dipendenti nonché presso gli uffici degli Enti locali, per le funzioni delegate segnalando, secondo le modalità previste dalla presente legge, ritardi, irregolarità o inadempienze.

ART. 3

Chiunque abbia una pratica in corso presso gli uffici di cui al precedente articolo, può richiedere l'intervento del Difensore civico qualora la stessa non venga risolta entro i termini previsti dalla legge o dai regolamenti.

La richiesta va indirizzata all'ufficio del Difensore civico, anche oralmente, nel qual caso essa sarà verbalizzata a cura dello ufficio e sottoscritta.

Il Difensore civico, nel termine di cinque giorni dalla ricezione della istanza, richiede all'ufficio competente l'esame della pratica che deve essergli consentito nell'ulteriore termine di giorni cinque, anche con la collaborazione del funzionario responsabile o di un suo delegato.

Il Difensore civico ha la facoltà di ottenere dagli uffici regionali e da quelli degli enti, istituti o delegazioni della Regione e degli enti locali, per le funzioni delegate, copie dei provvedimenti adottati con i relativi atti preparatori, nonché tutte le informazioni necessarie all'esercizio del suo mandato e di esaminare gli atti amministrativi di qualsiasi specie attinenti alle questioni trattate. ./.

Ultimato l'esame di cui al terzo comma, il Difensore civico, sentiti gli uffici competenti, stabilisce il termine massimo entro cui la pratica deve essere definita.

Di ciò dà immediata comunicazione al ricorrente, all'ufficio competente e al Presidente della Giunta.

Trascorso inutilmente tale termine, il Difensore civico comunica immediatamente al Presidente della Giunta l'inadempimento dell'ufficio.

Chiunque non ottemperi, per quanto di sua competenza, alle disposizioni del presente articolo è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.

ART. 4

I Consiglieri regionali possono esercitare, anche nei confronti dell'ufficio del Difensore civico, i poteri di richiesta di notizie e di esame degli atti previsti dal III comma dell'art. 30 dello Statuto della Regione Puglia.

ART. 5

Il Difensore civico, invia, ogni sei mesi, una relazione dettagliata sull'attività svolta, corredata da suggerimenti e osservazioni, al Presidente della Giunta Regionale e alla Presidenza del Consiglio regionale ai fini della trasmissione ai Consiglieri e della presa d'atto e di discussione del Consiglio Regionale.

Il Difensore civico può inviare relazione agli organi di controllo, all'autorità giudiziaria e rendere note le risultanze delle indagini svolte mediante comunicato a spese della Regione, sulla stampa quotidiana o pubblicazione di comunicati nel bollettino ufficiale della Regione.

ART. 6

Il Difensore civico è nominato con decreto del Presidente della Giunta su designazione del Consiglio.

Per la designazione il candidato deve ottenere il voto dei ./.

due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione. La votazione avviene a scrutinio segreto.

ART. 7

L'incarico di Difensore civico è incompatibile con qualsiasi ufficio pubblico o privato, professione o cariche elettive.

Il Difensore civico deve essere elettore in un comune della Regione e scelto fra i cittadini che siano professori ordinari di Università in materia giuridica, magistrati anche a riposo delle Giurisdizioni ordinarie o amministrative, avvocati patrocinanti in Cassazione da più di dieci anni.

Il Difensore civico dura in carica 5 anni, non può essere riconfermato, decade alla scadenza del suo mandato.

Quando si verifichi causa di ineleggibilità questa viene dichiarata dal Consiglio Regionale. In caso di gravi motivi connessi all'esercizio delle funzioni del Difensore civico, il Consiglio regionale - a maggioranza dei due terzi - può revocare il mandato.

ART. 8

Al Difensore civico competono indennità, diarie e rimborsi nella misura prevista per i Consiglieri regionali.

ART. 9

Il Difensore civico ha la medesima sede del Consiglio Regionale. Con apposito regolamento sarà stabilito l'organico del suo ufficio.

ART. 10

La spesa necessaria per il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico è imputata ad apposito capitolo del bilancio regionale.

La spesa presunta relativa all'esercizio 1980 ammonta a lire 30 milioni.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980 sono introdotte le seguenti variazioni:

./.

VARIAZIONI IN AUMENTO

Cap. 00132 (c.n.i.)

"Spese relative al funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico"

Stanziamen.to di competenza £. 30.000.000

Stanziamen.to di cassa £. 30.000.000

VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE

Cap. 16202

"Fondo globale per finanziare leggi regionali in corso di adozione di parte corrente"

Stanziamen.to di competenza £. 30.000.000

Stanziamen.to di cassa £. 30.000.000